

In Gazzetta la legge di conversione del dl sicurezza bis, in vigore dal 10 agosto

# Nei reati verso pubblici ufficiali non c'è più tenuità che tenga

Pagina a cura

DI FRANCESCO CERISANO

**O**ccchio a fare resistenza a un controllore sul treno o sui mezzi pubblici, ad apostrofare oltre i limiti della buona educazione un dipendente dell'Agenzia delle entrate, un direttore delle Poste o un insegnante, a minacciare un vigile perché chiuda un occhio su una violazione del codice della strada. Si rischiano, nei casi più gravi ovviamente, fino a 5 anni di carcere. Non ci sono solo le forze dell'ordine tra le categorie a cui la legge di conversione del decreto sicurezza bis (legge 8 agosto 2019 n. 77, firmata giovedì scorso dal presidente della repubblica **Sergio Mattarella** e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 di sabato 9 agosto) offre una protezione speciale contro i piccoli-grandi atti di ordinaria prevaricazione e prepotenza di cui spesso sono vittime i rappresentanti dello stato. Fino ad ora queste condotte, se di lieve entità, cadevano nel nulla, diventando non punibili «per particolare tenuità del fatto».

Il decreto **Salvini**-bis, invece, cambia tutto prevedendo che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando, «nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale», il reato è commesso «nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni». I reati citati dalla norma del decreto sicurezza bis (art. 16 del dl 53/2019) sono la violenza e minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), la resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e l'oltraggio a pubblico ufficiale.

Le prime due condotte sono sanzionate con la reclusione da sei mesi a cinque anni (tre anni se la violenza o la minaccia sono commessi per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto del proprio ufficio o servizio), l'ultima (l'oltraggio) con la reclusione fino a tre anni, ma la pena può essere aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Dunque, se sul pubblico uf-

ficiale in servizio è commessa violenza, minaccia, resistenza, oltraggio non c'è tenuità del fatto che tenga. Scatterà la responsabilità penale. L'esimente della tenuità del fatto resta solo per l'oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343 c.p.), fattispecie che non è stata inserita dal decreto **Salvini** tra quelle tutelate anche contro offese lievi.

Insomma, si rischierà il carcere offendendo un vigile, un insegnante, un controllore, un dipendente delle Entrate in servizio, un funzionario comunale. Nessun pericolo se si offende un giudice in udienza.

Il presidente della repubblica, **Sergio Mattarella**, in una lettera inviata ai presidenti delle camere e al presidente del consiglio **Giuseppe Conte** (si veda *ItaliaOggi* del 9 agosto) ha stigmatizzato tale incongruenza definendola senza mezzi termini «irragionevole».

Ma c'è di più. Il Quirinale ha messo in guardia dall'eccessiva ampiezza della fattispecie che non esclude la tenuità del fatto solo per i reati contro gli appartenenti alle Forze dell'ordine ma la estende a un ampio numero di funzionari pubblici, statali, regionali, provinciali e comunali nonché soggetti privati che svolgono pubbliche funzioni, quali (si veda tabella in pagina): vigili urbani e addetti alla viabilità, dipendenti dell'Agenzia delle entrate, impiegati degli uffici provinciali del lavoro addetti alle graduatorie del collocamento obbligatorio, ufficiali giudiziari, controllori dei biglietti di Trenitalia, controllori dei mezzi pubblici comunali, titolari di delegazione dell'Acì allo sportello telematico, direttori di uffici postali, insegnanti delle scuole, guardie ecologiche regionali, dirigenti di uffici tecnici comunali, parlamentari.

Secondo il Colle, l'eccessiva ampiezza della norma «impe-

disce al giudice di valutare la concreta offensività delle condotte poste in essere, il che, specialmente per l'ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale, solleva dubbi sulla sua conformità al nostro ordinamento e sulla sua ragionevolezza nel perseguire in termini così rigorosi condotte di scarsa rilevanza e che possono riguardare una casistica assai ampia e tale da non generare allarme sociale». Insomma, si chiede **Mattarella**: ha senso punire così duramente, per condotte così lievi e non in grado di generare allarme sociale, una platea di soggetti talmente ampia?

Nel mirino del presidente della Repubblica è finito anche l'abnorme aumento delle sanzioni pecuniarie applicabili al comandante della nave che violi il divieto di ingresso nelle acque territoriali. Nel testo originario del decreto le multe andavano da un minimo di 10 mila euro a un massimo di 50 mila euro. Gli emendamenti approvati nel passaggio in commissione alla camera hanno aumentato di 15 volte la sanzione minima (portandola a 150 mila euro) e di 20 volte la sanzione massima (elevandola a 1 milione di euro), mentre la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria della nave non risulta più subordinata alla reiterazione della condotta. Non vi è traccia, tuttavia, di criteri che permettano di distinguere, valutare e soprattutto graduare la gravità della condotta. Non vi sono elementi per distinguere la tipologia delle navi, la condotta concretamente posta in essere, le ragioni della presenza di persone a bordo. Aver fatto a meno di queste indicazioni, affidando alla discrezionalità di un atto amministrativo «la valutazione di un comportamento che conduce a sanzioni di tale gravità», non è stato «ragionevole». Il Quirinale ha espresso perplessità anche sull'art. 1 del decreto che richiama la Convenzione Onu di Montego Bay, nella parte in cui considera pregiudizievole per la pace (e quindi sanzionabile col divieto



di ingresso nelle acque territoriali italiane) il passaggio di un'imbarcazione straniera che trasporti persone in violazione delle leggi sull'immigrazione (si veda *ItaliaOggi* del 6 agosto). La stessa Convenzione di Montego Bay, osserva Sergio Mattarella, impone tuttavia a ogni stato di esigere dal comandante di una nave battente la propria bandiera di prestare soccorso «a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo», a patto che l'intervento non metta a repentaglio l'imbarcazione, l'equipaggio e i passeggeri. Questi rilievi non hanno impedito al capo dello stato di apporre la firma sulla legge di conversione del decreto sicurezza bis che è entrata in vigore sabato. Ma, ha auspicato il Quirinale, parlamento e governo dovranno individuare «modi e tempi di un intervento normativo sulla disciplina».

—© Riproduzione riservata—■

## Cosa prevede il decreto sicurezza bis

L'art. 16 del decreto sicurezza bis prevede che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando, nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis del codice penale, il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni

### Chi rientra tra i pubblici ufficiali

- Forze dell'ordine
- Funzionari statali, regionali, provinciali e comunali
- Soggetti privati che svolgono pubbliche funzioni. Tra questi:
  - vigili urbani e addetti alla viabilità
  - dipendenti dell'Agenzia delle entrate
  - impiegati degli uffici provinciali del lavoro addetti alle graduatorie del collocamento obbligatorio
  - ufficiali giudiziari
  - controllori dei biglietti di Trenitalia
  - controllori dei mezzi pubblici comunali
  - titolari di delegazione dell'Acì allo sportello telematico
  - direttori di ufficio postale
  - insegnanti
  - guardie ecologiche regionali
  - dirigenti di uffici tecnici comunali
  - parlamentari
- L'esimente della tenuità del fatto resta invece per i reati commessi nei confronti del magistrato in udienza. Anche tale condotta (articolo 343 del codice penale) è un reato «commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni» ma la formulazione della norma approvata dal parlamento lo esclude dall'innovazione introdotta

### Cosa si rischia

1. Reclusione da sei mesi a cinque anni per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), se il reato è compiuto per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell'ufficio o del servizio. La pena della reclusione è fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto del proprio ufficio o servizio
2. Reclusione da sei mesi a cinque anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.)
3. Reclusione fino a tre anni per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.). La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato